

**CONVENZIONE INERENTE IL CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO
EDUCATIVO DI TIPO A RIVOLTO A PERSONE CON DISTURBI DELLO
SPETTRO AUTISTICO**

TRA

- l'A.S.L. V.C.O. (di seguito denominata semplicemente A.S.L.), con sede ad Omegna in via Mazzini 117 n° codice fiscale 00634880033, legalmente rappresentata, per il presente atto, dal Direttore del Distretto dr. Romano Ferrari;

E

- l'Ente Gestore dei Servizi Sociali C.I.S.S. – Zona Ossola (di seguito denominato semplicemente E.G.) con sede a Domodossola, in via Mizzoccola 28, n° codice fiscale 01606830030 legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore sig. Mario Allegri;

PREMESSO CHE

- con D.G.R. 14.9.2009, n. 25-12129 sono state definiti i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali che operano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria, vale a dire anziani, disabili, minori;
- l'Allegato A) alla predetta D.G.R. n. 25-12129/2009, attraverso il quale si è provveduto, fra l'altro, alla classificazione delle strutture, indica i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali, e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
- il presidio socio-sanitario CDSTE – Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo di tipo A per disabili, ubicato in Pallanzeno (VB) in via Dei Caduti 1 sulla base della Determinazione Dirigenziale del Presidente della Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio Assistenziali n. 772 del 19.06.2015, è autorizzato al funzionamento:
 - o per n° 10 posti con i requisiti del regime semiresidenziale diurno per soggetti disabili;
- il predetto presidio socio-sanitario è stato accreditato per i posti di tipologia sopra specificati con Determinazione Dirigenziale del Presidente della Commissione di Vigilanza sui Presidi Socio Assistenziali n. 773 del 19.06.2015;
- l'A.S.L. intende avvalersi del presidio socio-sanitario sopra individuato per l'erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti della tipologia individuata nel rispetto della normativa di riferimento;

Tutto ciò premesso:

SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Premesse**

1. La presente convenzione viene stipulata in attuazione della D.G.R. 14.9.2009, n° 25 -12129 nota alle parti in quanto pubblicata sul 2° Supplemento al n° 37 del B.U.R. in data 17.9.2009 e, pertanto, non allegata al presente convenzione.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Oggetto

1. L'A.S.L. si avvale del presidio CDSTE – Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo di tipo A per disabili, ubicato a Pallanzeno in via Dei Caduti 1, nel prosieguo semplicemente indicato come Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale diurna socio/educativa - sanitaria integrata a favore della seguente tipologia di utenza:

- o n° 10 disabili con disturbi dello spettro autistico con le caratteristiche individuate dalla D.G.R. 22.12.1997 n. 230-23699 per il CDSTE di tipo A);

2. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il gestore del presidio, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile per gli impegni assunti con la presente convenzione.

4. Il Presidio eroga le prestazioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30. Eventuali modifiche, anche temporanee, al suddetto orario devono essere preventivamente comunicate al Distretto di residenza.

Art. 3

Requisiti autorizzativi e di accreditamento

1. Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

2. Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto – ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione di servizi della struttura - numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.

3. Il Presidio s'impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell'ASL VCO e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo

4. Il Presidio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti.

5. L'ASL VCO può accedere ai locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. Dovrà altresì essere garantita una adeguata apertura, secondo quanto previsto dal regolamento di struttura, al fine di consentire visite da parte dei familiari secondo i criteri previsti dalla specifica normativa regionale, fatto salvo i casi di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

6. Possono accedere alla struttura, nelle forme previste dal regolamento, i rappresentanti delle associazioni di tutela e i rappresentanti degli ospiti della struttura.

7. L'ASL VCO può, altresì, accedere alla documentazione - e, qualora necessario, acquisirne copia - riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

8. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

9. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente convenzione s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Piemonte, a tutte le A.S.L. piemontesi ed al Comune in cui ha sede il presidio.

Art. 4 **Procedure di accoglienza**

1. La competenza ai fini della valutazione multidimensionale dei soggetti richiedenti l'inserimento è assegnata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare istituita presso l'ASL VCO

2. L'U.M.V.D. dovrà predisporre, per ogni persona da inserire nella struttura, l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accertare i requisiti per poter fruire dell'inserimento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'U.V.M.D. ovvero l' U.V.M.D. minori in sede di valutazione stabilirà il grado di intensità nell'intervento necessario per ogni singolo utente e per una eventuale temporanea rimodulazione conseguente della retta con riferimento ai modelli incrementali come definiti dalla D.G.R. 51/2003. L'U.M.V.D. in sede di valutazione stabilirà il grado di intensità nell'intervento necessario per ogni singolo utente.

3. L'inserimento dell'ospite avverrà mediante comunicazione scritta del Distretto di residenza con l'indicazione della data di avvio del progetto e della sua durata. Si stabilisce che su un unico posto è possibile inserire più utenti in fasce orarie e/o giorni differenti, in relazione al progetto assistenziale redatto dall'UMVD per ogni singolo ospite, al fine di consentire l'utilizzo di tale opportunità assistenziale a più utenti. Resta inteso che la quota giornaliera, stabilita nell'art. 5 comma 1 della presente convenzione, si intende per posto occupato e non per singolo utente.

4. Le parti concordano, tenuto conto della progressione degli inserimenti, di procedere all'occupazione completa fino ad un massimo di 8 posti/die per il trimestre gennaio – marzo 2016. Si concorda altresì che nel mese di marzo 2016 le parti si incontreranno per valutare se procedere o meno all'incremento fino a 10 posti/die per il periodo aprile-dicembre 2016

5. Il Presidio si impegna a mantenere aggiornata la documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli assistiti al fine di permettere all'ASL VCO gli accertamenti e le verifiche necessarie, nonché a comunicare le eventuali dimissioni, anche temporanee, ed i decessi.

Art. 5 **Sistema tariffario e pagamenti**

1. La tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota assistenziale a carico dell'utente/Comune/Enti Gestori-E.G. delle funzioni socio-assistenziali applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il sistema pubblico (AA.SS.LL., Comuni), è determinata in €. 105,90 (centocinque/90) giornaliere ripartita nel modo seguente:

- quota sanitaria pari ad €. 74,13 (settantaquattro/13)
- quota assistenziale pari ad €. 31,77 (trentuno/77)

2. Il pagamento degli importi mensili dovuti viene effettuato dall'ASL dietro invio, da parte dell'E.G. di apposita richiesta di pagamento corredata da idonea e dettagliata documentazione giustificativa dell'attività svolta nel mese di riferimento, indicando, in particolare, l'elenco degli ospiti con le relative giornate di presenza.

La quota sanitaria sarà riconosciuta soltanto per i periodi di effettiva presenza.

3. I valori tariffari sopraindicati, se non diversamente disposto dalla Regione, sono soggetti ad adeguamento al tasso di inflazione programmato con DPEF nazionale che decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. Gli incrementi contrattuali e/o aggiornamenti annuali ISTAT saranno rideterminati dal Tavolo congiunto Regione – Territorio previo confronto con le OO.SS di categoria per gli aspetti contrattuali. Tali valori costituiscono il riferimento anche per le esternalizzazioni totali o parziali di servizi. Eventuali implementazioni di servizi che comportino maggiori oneri saranno oggetto di confronto nell'ambito del suddetto Tavolo

4. I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte del presidio sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale richiamata nell'Allegato A) alla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali avanti richiamati troveranno immediata applicazione senza che occorra una specifica integrazione o modifica del presente convenzione, fermo restando al precedente punto 4.

5. E' fatta salva la facoltà dell'ASL VCO di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali o accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto assolvimento del presente convenzione.

Art. 6

Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

1. Il presidio si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'ASL VCO circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.

2. Il presidio si impegna a fornire alle Aziende Sanitarie Locali di competenza i dati previsti dal Flusso di Assistenza Residenziale e semiresidenziale della Regione Piemonte (FAR-RP), che comprende le informazioni richieste dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) integrate con informazioni di livello regionale

3. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'utente assistito devono essere tempestivamente comunicate all'ASL VCO e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'ASL VCO, attraverso la competente Unità Valutativa, s'impegna a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura entro i termini previsti dalla normativa regionale. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del fascicolo sanitario e sociale.

4. Fatto salvo l'esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'ASL VCO, attraverso la competente Unità Valutativa, nell'ambito della propria attività ordinaria può compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del presidio o con il titolare dell'accreditamento o suo delegato, o con il responsabile del presidio o suo sostituto con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati e qualora nominato del tutore o dell'amministratore di sostegno.

5. Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'ASL VCO e più in particolare:

- a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della retta giornaliera a carico dell'ASL VCO. La stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'ASL VCO.

Art. 7

Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

1. Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.
2. A tal fine il Presidio è tenuto al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 14.9.2009, n° 25-12129 in riferimento anche alla carta dei servizi ed agli aspetti relativi al volontariato.
3. L'ASL s'impegna a definire con il presidio il "progetto quadro" previsto al p.to 5 dell'Allegato B) alla D.G.R. n° 25-12129/2009

Art. 8

Sanzioni

1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente convenzione le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L'ASL, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente convenzione.
3. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l'ASL VCO, in qualità di contraente la presente convenzione, potrà proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di applicazione dell'art 403 del C.C. - il trasferimento, disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario.
4. La convenzione è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento

Art. 9

Controversie

1. Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo delle parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.
2. Il predetto Collegio sarà composto da un rappresentante della ASL VCO, da un rappresentante del C.I.S.S. - Ossola e da un membro, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle parti contraenti o, in caso di dissenso, nominato dal Presidente del Tribunale stesso.
3. Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10

Durata

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2106 al 31.12.2018 e non è soggetto a tacito rinnovo.
2. La convenzione viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.
3. Per tutto quanto non previsto nella convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
4. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del convenzione stipulato fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, punto 3 - lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.

ART. 11
Spese di convenzione

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, esente dall'applicazione del bollo ai sensi p. 16 della Tab. B) allegata a DPR 642/72, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrata solo in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Letto, confermato e sottoscritto,

Domodossola li _____

PER IL PRESIDIO

PER L'A.S.L.

